

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA**

**Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB)**

\* \* \*

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI EVOLUZIONE, GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL “SISTEMA DI ENTERPRISE IMAGING, DEI SOFTWARE GESTIONALI ASSOCIATI E RELATIVE APPARECCHIATURE” INSTALLATI PRESSO L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA.**

**CIG: A01EBFE20D**

\* \* \*

In esecuzione della deliberazione n. 863 del 17.10.2023 resa esecutiva nei termini di legge, si stipula il seguente contratto:

**tra**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Della Brianza Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB) – Codice Fiscale e Partita IVA: 09314320962 (di seguito per brevità: A.S.S.T.),**

**e**

Società **FUJIFILM ITALIA SPA**, con sede legale S.S. n° 11 Padana Superiore 2/B 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) C.F. 09435590154/P.I. 11025740157 (di seguito per brevità Società aggiudicataria);

**PREMESSO CHE**

- a) questa ASST, ha disposto di conferire mandato al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest a svolgere tutte le operazioni finalizzate all’individuazione del nuovo contraente per l’affidamento, della durata di 8 anni, del servizio in oggetto richiamato, con indicazione delle necessità di questa ASST.
- b) l’ASST Bergamo Ovest, Ente Capofila della procedura in argomento, con mail del 07.09.2023 ha trasmesso alla S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) di questa ASST, la Delibera n. 1920 del 07.09.2023 in atti, cui si fa espresso rinvio– unitamente alla relativa documentazione di gara - con la quale ha approvato l’esito della procedura, suddivisa in due lotti (Lotto 1 – ASST Bergamo Ovest; Lotto 2 – ASST Brianza), esperita in forma aggregata con questa ASST (Mandante), per l’assegnazione del servizio di evoluzione, gestione, implementazione, aggiornamento, assistenza tecnica e manutenzione del “sistema di enterprise imaging, dei software gestionali associati e relative apparecchiature” installati presso l’ASST Bergamo Ovest e l’ASST della Brianza, a Fujifilm Italia Spa di Cernusco sul Naviglio, per un periodo di 96 mesi (8 anni), decorrenti dal

**ASST Brianza**

01.10.2023 sino al 30.09.2031, con opzione di proroga tecnica di 180 giorni (6 mesi), per un importo complessivo presunto, riferito ai fabbisogni di questa ASST (Lotto 2), di € 6.800.643,00 Iva al 22% esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.380,00 Iva al 22% esclusa, così come dettagliato nella tabella in atti;

- c) con deliberazione n. 863 del 17.10.2023 l' ASST della Brianza ha preso atto degli esiti della procedura di gara in oggetto (aggiudicata con determinazione dirigenziale dell'ASST Bergamo Ovest n. 1920 del 07.09.2023) per l'affidamento a Codesta Società del servizio in oggetto richiamato, relativamente al lotto 2, secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite negli atti di gara, per l'importo complessivo di € 6.800.643,00 Iva al 22% esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.380,00 Iva al 22% esclusa, per un periodo di 96 mesi (8 anni), decorrenti dal 01.10.2023 sino al 30.09.2031, con opzione di proroga tecnica di 180 giorni (6 mesi).

Le condizioni contrattuali sono quelle previste nei documenti di gara denominati "Disciplinare di gara" e relativi allegati, che si intendono qui integralmente richiamati per *relationem*.

- d) con nota prot. n. 0042186.19-10-2023 l'A.S.S.T. della Brianza ha comunicato formalmente la presa d'atto della procedura di gara esperita dall' ASST Bergamo Ovest alla Società **FUJIFILM ITALIA SPA**

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO**

**Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, la Lettera d'invito e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara anche ancorché non materialmente allegati.

**Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di evoluzione, gestione, implementazione, aggiornamento, assistenza tecnica e manutenzione del "Sistema di Enterprise Imaging, dei software gestionali associati e relative apparecchiature".

L'appalto si compone delle prestazioni elencate nel capitolato speciale di gara e nel capitolato tecnico.

**Art. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

Il contratto avrà durata di 96 (novantasei) mesi decorrenti dal decorrenti dal 01.10.2023 sino al 30.09.2031, con opzione di proroga tecnica di 180 giorni (6 mesi).

L'importo contrattuale complessivo della fornitura è pari a € 6.800.643,00 Iva al 22% esclusa, oltre

## ASST Brianza

oneri per la sicurezza pari ad € 1.380,00 Iva al 22% esclusa.

L'importo del contratto potrà variare in base alle seguenti opzioni:

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice:

-il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate:

-apertura/attivazione di nuove sedi afferenti alle ASST (es. Case e Ospedali di Comunità, poliambulatori, nuovi reparti/servizi, ecc.),

-altre situazioni determinate da esigenze al momento non prevedibili e non imputabili alle ASST, o da interventi normativi.

Nei casi sopra riportati, esemplificativi e non esaustivi, l'ASST potrà chiedere la modifica del contratto fino ad un massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, alle stesse condizioni pattuite in sede di gara.

- Opzione di modifica di cui all'art. 106, comma 12, del Codice (quinto d'obbligo):

il contratto potrà inoltre essere modificato (in incremento/decremento) nel limite del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo complessivo di aggiudicazione, alle condizioni economiche pattuite in sede di gara, come previsto dall'art 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.e.i.

- Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice:

la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. La S.A. si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga della durata fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASST.

### **Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Si rinvia integralmente a quanto previsto dal capitolato tecnico e del capitolato speciale d'appalto relativamente a:

- Continuità del servizio
- Osservanza CCNL di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali
- Responsabilità
- Disposizioni generali relative al comportamento del personale adibito al servizio richiesto
- Esecuzione del servizio.

### **Art. 5 – POLIZZE ASSICURATIVE**

## ASST Brianza

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, precisamente:

*L'aggiudicatario, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'ASST ed a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali.*

*L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata, producendo documentazione attestante il pagamento*

*dei premi per il rinnovo periodico della copertura assicurativa), con una Società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile – R.C.T. nei confronti dell'ASST e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'Impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) – per sinistro, oltre ad una polizza assicurativa per i propri dipendenti, soggetti ad I.N.A.I.L. – garanzia R.C.O., con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) – per sinistro.*

*Nella polizza (o in apposita appendice, qualora essa sia già stata stipulata) dovrà essere esplicitamente indicato che l'ASST è considerata "terzo", a tutti gli effetti.*

*Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose, che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e relativi a quelle, sulle quali si eseguano i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato e dal capitolato tecnico.*

*Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'ASST prima della firma del contratto e ad ogni successiva scadenza delle stesse.*

### **Art. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

La piena osservanza e l'esecuzione del contratto sono garantite, per tutta la sua durata, dalla polizza fideiussoria n. 052-250058990 rilasciata da CREDITO EMILIANO SPA , per un importo di € 340.032,15 (trecentoquarantamilatrentadue/15) pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo presunto complessivo al netto dell'IVA, così come disposto dalla normativa contrattuale della quale l'ASST, in caso di inadempienze contrattuali da parte della Società aggiudicataria, potrà disporre in qualsiasi momento;

### **Art. 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è disciplinato dalle norme tutte indicate negli atti di Gara predisposti dall'ASST, nel disciplinare di gara, ed i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica formulata dalla Società **FUJIFILM ITALIA SPA**, e da tutti i documenti richiamati per *relationem* all'art. 1.

Tutte le attività contemplate nel presente contratto dovranno essere svolte sotto la piena e totale responsabilità della Società Aggiudicataria, che assume in proprio ogni responsabilità per infortunio

## ASST Brianza

o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, sia dall'A.S.S.T. che di terzi, in virtù dell'esecuzione della fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

### **Art. 8 – AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO, SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IL VERBALE DI SOSPENSIONE, VERIFICA DI CONFORMITA', CONCLUSIONE DEL SERVIZIO**

Si rinvia integralmente quanto previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 9 – FATTURAZIONE IVA E PAGAMENTI**

L'emissione delle fatture potrà avvenire solo successivamente all'esito positivo dell'inizio del servizio previa sottoscrizione del verbale di avvio servizio. Dovranno essere emesse fatture trimestrali posticipate. In allegato alle fatture riferite all'appalto, dovrà essere fornito un report trimestrale analitico delle prestazioni effettuate e degli SLA rilevati.

Ciascuna fattura dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione e quelli della nota d'ordine dell'ASST, nonché il CIG di riferimento, con specifica della tipologia dei servizi espletati.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico:

ASST della BRIANZA

Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): UF8VRW

Codice IPA: ASSTV

C.F./P.IVA: 09314320962

Intestazione: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza (MB) –Via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MB);

I pagamenti faranno riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.192/2012 e comunque avverranno, di norma entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del parere di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla data di scarico della fattura dall'applicativo ABB regionale, a mezzo mandato emesso dall'ASST e saranno subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. Gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 231/2002 e dal decreto legislativo 192/2012 potranno essere riconosciuti da quest'ASST a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, in base alla normativa vigente.

Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non

## ASST Brianza

oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, quest'ASST, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate – Sezione Riscossioni.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta dell'ASST costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

### **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società Aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, dovranno essere comunicati alle ASST, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione all'ASST, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

## ASST Brianza

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dall'ASST.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'ASST avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l'ASST e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l'ASST.

L'ASST verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

### **Art. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto, precisamente:

*Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le*

## ASST Brianza

*parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi.*

*Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo, in relazione alla normativa vigente.*

*Il subappalto è consentito in base a quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere autorizzato dall'ASST. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'aggiudicatario, che rimarrà l'unico referente nei confronti dell'ASST in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.*

*In tal caso, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, è fatto obbligo all'aggiudicatario di depositare - presso l'ASST - il contratto di subappalto, in cui dovrà essere inserita - a pena di nullità assoluta - apposita clausola, con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n.*

*136 del 13.8.2010, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore medesimo dei necessari requisiti.*

*Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'ASST provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'aggiudicatario, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.*

*Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.ei.*

### **Art. 11 – REVISIONE PREZZI**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 13.7 del capitolato speciale d'appalto, precisamente:

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito in Legge 25/2022, per i contratti aventi durata pluriennale, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106 comma 1 lett. a).*

*Tale revisione sarà subordinata alle seguenti condizioni:*

- il procedimento dovrà essere attivato di anno in anno per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, non prima che siano decorsi almeno 36 mesi dall'avvio del servizio;*
- non superare il limite percentuale massimo del 20% rispetto al valore del contratto;*
- l'istanza deve essere corredata di idonea documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;*
- l'ASST, terminata l'istruttoria, emetterà un proprio provvedimento con il quale definirà il valore della revisione concessa;*
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale;*



## ASST Brianza

*- ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.*

*L'istruttoria sopra descritta dovrà essere basata su Indici Istat (FOI media degli ultimi 12 mesi, o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezziari di riferimento, preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate, o da altra fonte certa e misurabile, riconducibile alla tipologia del presente appalto.*

### **Art. 12 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 9 del capitolato speciale, precisamente:

*L'aggiudicatario:*

- *è responsabile del buon andamento del servizio e destinatario di ogni penalità*
- *ddebitata dall'ASST per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;*
- *si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti*
- *in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;*
- *si obbliga, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio, di cui al presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;*
- *è obbligato a provvedere tempestivamente al ritiro e smaltimento, a propria cura e spesa, di bancali, imballaggi e altro materiale di qualsiasi tipologia (cartone, plastica, polistirolo, legno, ecc.) utilizzati per il trasporto di attrezzature e apparecchiature;*
- *risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'aggiudicatario ai suoi dipendenti, causati durante l'esecuzione delle prestazioni, tenendo perciò sollevata l'ASST da ogni responsabilità.*

*Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento.*

*L'ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli, che il personale dell'Aggiudicatario - per qualsiasi causa - avesse a subire nell'esecuzione del servizio. L'ASST si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di chiedere all'aggiudicatario l'adeguamento del servizio, nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.*



ASST Brianza

**Art. 13 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, precisamente:

*L'ASST, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente capitolato e del capitolato tecnico.*

*La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, che dovranno pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione. L'applicazione delle penali sarà comunicata - a mezzo*

*P.E.C. - all'aggiudicatario, che dovrà procedere al pagamento della fattura che sarà emessa dall'ASST, di pari importo della penale.*

*In aggiunta a quanto già previsto nell'art. 5.1.6 del capitolato tecnico (parametri e penali S.L.A.), si riporta di seguito un elenco di inadempimenti che potranno determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute che l'ASST addebiterà all'aggiudicatario:*

- *ritardo nell'attivazione del servizio rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma/piano di avvio, come rilevato dal D.E.C./Direttore SGI:*
  - *1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati;*
- *modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità rilevata da D.E.C./Direttore SGI rispetto a quanto previsto nel capitolato o nel progetto tecnico proposto dall'aggiudicatario:*
  - *€. 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;*
- *fornitura parziale o non rispondente a quanto previsto nel capitolato tecnico o nel progetto di gara:*
  - *€. 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;*
- *sospensione dell'erogazione del servizio non condivisa/autorizzata dal D.E.C./Direttore SGI*
  - *1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di sospensione non autorizzata;*
  - *in caso di impossibilità ad erogare il servizio di manutenzione, la mancata messa a disposizione del codice sorgente dei software forniti all'ASST e/o la mancata indicazione, qualora presenti, di altre Ditte autorizzate ad erogare Servizi di Manutenzione su quanto fornito, nelle veci dell'aggiudicatario:*
    - *1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancata messa a disposizione del codice sorgente del software/mancata indicazione di altra Ditta;*
- *Servizio di assistenza tecnica e manutenzione non conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico o nel progetto presentato in sede di gara, rilevato dal D.E.C./Direttore SGI:*
  - *€. 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;*

## ASST Brianza

- Mancato rispetto del piano di manutenzione ordinaria/straordinaria rilevato dal D.E.C./Direttore SGI:

- € 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;
- Inosservanza dell'aggiornamento normativo previsto da capitolato tecnico:
- € 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;
- in caso di utilizzo di attrezzature o materiali non a norma e non rispondenti a quanto proposto in sede di gara:
- € 500,00 per ogni situazione rilevata e contestata;
- indisponibilità del referente di commessa o del Project Manager:
- € 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;
- Indisponibilità del presidio on-site:
- € 1.000,00 per ogni giorno di assenza non sostituita e non preventivamente autorizzata;
- Mancata rilevazione trimestrale dei livelli di servizio nella tempistica prevista nel capitolato di gara o nell'offerta tecnica:
- € 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;
- Formazione erogata non adeguata e/o non rispondente a quanto proposto in sede di gara:
- € 500,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;
- Mancato ritiro e smaltimento di imballaggi e altri materiali utilizzati dall'aggiudicatario:
- € 1.000,00 per ogni violazione riscontrata e contestata;
- per violazioni della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente capitolato o nel capitolato tecnico, rilevate dal D.E.C./Direttore SGI, se non già riconducibili alle ipotesi sopra descritte, saranno applicabili penali fino ad un massimo dell'1 per mille per singolo episodio in relazione alla gravità del fatto riscontrato, previa contestazione formale all'aggiudicatario.

Eventuali ritardi dettati da cause di forza maggiore oggettivamente (ad esempio, l'indisponibilità di materie prime per componentistica e semiconduttori in corso dal 2021 e ancora in atto) saranno valutati dal D.E.C./Direttore S.G.I..

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze contestate per n. 5 (cinque) volte nel corso dello stesso anno, l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa aggiudicataria. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potranno anche essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente articolo, non esonera - in nessun caso - l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

## ASST Brianza

*L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASST interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.*

*Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà per inadempienze e relative applicazione di penali.*

### **Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 13.1 del capitolato speciale d'appalto, precisamente:

*L'ASST avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo P.E.C., nei seguenti casi:*

- *avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;*
  
- *per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;*
- *in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;*
- *in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;*
- *nei casi di cessione del contratto non autorizzato dall'ASST, ai sensi del presente capitolato e della normativa vigente;*
- *in caso di subappalto non autorizzato dall'ASST, ai sensi del presente capitolato e della normativa vigente;*
- *in caso di sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.ei.;*
- *in caso di prolungata e continuata impossibilità dell'aggiudicatario a tenere fede agli obblighi contrattuali;*
- *nel caso di continuata interruzione/sospensione dell'erogazione del servizio, non autorizzata dal D.E.C./Direttore SGI, non ripristinata a seguito di diffida scritta inviata dai medesimi all'aggiudicatario;*
- *qualora, dopo 5 (cinque) contestazioni formali comunicate a mezzo P.E.C. da parte dell'ASST nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi/inadempienze nell'esecuzione del servizio o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;*
- *nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;*
- *nel caso di gravi violazione, da parte dell'aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice Etico degli appalti regionali, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Codice;*



## ASST Brianza

- *nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codice Comportamentale o dal Piano Anticorruzione;*
- *nel caso di inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.*

*In caso di risoluzione del contratto a causa dell'aggiudicatario, l'ASST ha il diritto di:*

- *assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri Concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;*
- *incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto alla ASST, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti;*
- *rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario per il servizio precedentemente svolto.*

*I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'aggiudicatario.*

*In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Società il servizio utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale previsto provvederà a addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.*

*In caso di morte del titolare dell'aggiudicatario, l'ASST avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.*

*Qualora l'ASST intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.*

*In caso di scioglimento o di liquidazione dell'aggiudicatario, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'ASST potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale subentrante, così come parrà opportuno all'ASST sulla base dei documenti che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire a propria cura e spese.*

*Qualora l'aggiudicatario disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST tratterà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto*

## ASST Brianza

*alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.*

*Invece, in caso di fallimento dell'aggiudicatario, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.*

### **Art. 15 – CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP S.p.A. O DA ARIA S.p.A.**

*L'ASST si riserva, qualora Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario.*

*Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, l'ASST si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario di adeguare i prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione.*

*In caso di diniego, l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione e di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.*

### **Art. 16 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Con riferimento alla Legge n. 136 del 13.08.2010 s.m.e i. e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in base anche a quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la Società aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione all'ASST della Brianza ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora la Società aggiudicataria non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m. e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

### **Art. 17 – REGOLAMENTO PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza Ovest (Tel. 039 6654349, <https://www.asst-brianza.it>), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-

## ASST Brianza

mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

L'ASST garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

### **Art. 18 – INFORMAZIONI ANTIMAFIA, CASELLARIO GIUDIZIALE E CONDIZIONE RISOLUTIVA**

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, L. n. 136 del 13 agosto 2010, D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, D.Lgs n. 153 del 13 ottobre 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 92 comma 2) del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. dalla ricezione della richiesta di Informazione antimafia ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, l'ASST procederà anche in assenza delle Informazioni del Prefetto, fatte comunque salve le facoltà di revoca o recesso.

Per quanto concerne l'Informativa Antimafia, in attesa delle Informazioni del Prefetto, si terranno in considerazione le Dichiarazioni sostitutive di Certificazione (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) presentate dalla succitata Ditta.

L'ASST si riserva, ai sensi dei commi 3 e 4) del sopracitato art. 92, di recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

### **Art. 19 – CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

La Società aggiudicataria dell'appalto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della Legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse all'ASST in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo del committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei confronti dei sottoscritti dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.



## **Art. 20 – NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

### *N.1- Obblighi dell'aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti*

La Società aggiudicataria ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma.

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105 Dlgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

Comma 1, art.3 Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

### *N.2-Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice.*

L'ASST, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n.136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l.136/2010: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### *N.3-Informazioni da inserire nella scheda T&T*

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS



Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

#### *N.4-Tempi e modalità di trasmissione*

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

#### **Art. 21 – SANZIONI E PENALI IN CASO DI SUBCONTRATTI/SUBAPPALTI/SUBAFFIDAMENTI**

A norma di quanto previsto dall'art.3 comma 9 della Legge n.136/10 la mancata previsione, all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto (subcontratto-subappalto-subaffidamento), della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

E' equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'ASST di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'ASST si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'ASST accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, in un subappalto o in un subaffidamento, ferma restando, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto, subappalto o subaffidamento è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a €. 500,00.

Nel caso l'ASST accerti un ritardato invio della scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'ASST accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite."

#### **Art. 22 – CONTROVERSIE**



## ASST Brianza

Foro competente ed esclusivo, per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Brescia.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Società aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

### **Art. 23 – NORME FINALI E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia contrattuale, alla lettera invito e ulteriori documenti menzionati all'articolo 1. anche se non allegati.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute negli atti di gara tutti, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'A.S.S.T.

Allegato al presente contratto quale parte integrante il Patto di Integrità approvato con Deliberazione N. XI/1751 del 17.06.2019 dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia.

#### **ASST DELLA BRIANZA**

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti  
(Provveditorato-Economato)  
Dott.ssa Viviana Sganga

#### **L'APPALTATORE**

Il Procuratore Speciale

<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 44 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente a sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*La Società dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice Civile, di conoscere e di approvare incondizionatamente e specificatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.*

#### **L'APPALTATORE**

Il Procuratore Speciale

\* \* \*